

Archivio inPratica (dottrina)

422 - ESERCITAZIONI DI GUIDA

Goffredo dott. Felice - funzionario amministrativo DTT
Protospataro dott. Giandomenico - funzionario di Polizia stradale
Garlisi dott. Alfonso - dirigente di polizia municipale

Lo scritto riflette esclusivamente le opinioni dell'Autore e non impegna in alcun modo l'Ente di cui egli sia dipendente

Sommario:

422.0 QUADRO GENERALE

422.1 ESERCITAZIONI DI GUIDA

422.1.1 Veicoli per le esercitazioni

422.2 ISTRUTTORE

422.2.1 Funzioni dell'istruttore

422.3 VEICOLI COL SOLO POSTO DEL CONDUCENTE

422.4 GUIDA ASSISTITA

422.5 INCIDENTI CON ALLIEVO-CONDUCENTE CHE SI ESERCITA ALLA GUIDA

422.5.1 Responsabilità penale

422.5.2 Responsabilità civile

422.6 SANZIONI

422.7 DOCUMENTI

422.7.1 Procedure per il rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida

422.0 QUADRO GENERALE

L'**autorizzazione ad esercitarsi alla guida**, denominata comunemente "**foglio rosa**" (1):

- viene rilasciata a chi:
 - ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente posseduta ad altre categorie di veicoli,
 - è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti,
 - ha superato **positivamente la prova di teoria** (v. inPratica 424) (per le domande presentate dall'11.11.2010);
- viene rilasciata con nuova procedura decorrente dal 14.2.2011 (35) che consente all'UMC o all'autoscuola (per i propri allievi) di stamparla, su apposita modulistica, successivamente:
 - all'acquisizione in archivio dell'esito positivo dell'esame di teoria (2) o
 - all'inserimento della domanda (per esami per i quali non è previsto il superamento della teoria);
- è valida su tutto il territorio nazionale,
- ha durata di sei mesi dalla data di superamento della prova teorica,
- consente di esercitarsi alla guida in qualsiasi ora del giorno o della notte,
 - ma solo sui veicoli per cui è stata richiesta la patente di guida o la sua estensione (3) e
 - purché sieda, a fianco dell'allievo, in funzione di istruttore, una persona patentata ed avente specifici requisiti;

Le esercitazioni:

- per il conseguimento della patente di guida di categoria B devono avvenire anche in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna, previa iscrizione presso un'autoscuola, con istruttore abilitato e autorizzato, secondo modalità da stabilirsi con apposito DM (19);
- su veicoli nei quali non c'è posto per l'istruttore (motocicli, macchine agricole, macchine operatrici, ecc.) devono avvenire in luoghi poco frequentati.

La prova di:

- **teoria** (v. inPratica 424) deve essere superata entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda: entro tale termine non sono consentite più di due prove,
- **guida** (v. inPratica 425) non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data di rilascio del foglio rosa: nell'ambito del periodo di validità del foglio rosa, è consentito ripetere una volta soltanto la prova di guida.

È stato introdotto il nuovo istituto della "guida assistita" (v. inPratica 422.4) secondo cui il minore che:

- ha compiuto 17 anni,
 - è titolare di patente A,
 - è munito di apposita autorizzazione rilasciata dal competente UMC,
- possa guidare autoveicoli aventi determinate caratteristiche da stabilirsi con apposito DM:
- a fini di esercitazione,
 - con la presenza di idoneo accompagnatore,
 - previa frequenza di apposito corso pratico presso un'autoscuola.

422.1 ESERCITAZIONI DI GUIDA

L'aspirante che intende esercitarsi alla guida, oltre ad essere munito di autorizzazione, deve rispettare le seguenti condizioni:

- usare il veicolo della categoria per cui è stata richiesta la patente;
- usare eventuali protesi o occhiali;
- avere al suo fianco, in funzione di istruttore, una persona munita di patente ed avente i requisiti più avanti indicati;
- avere con sé un documento di identità personale e l'autorizzazione a esercitarsi;
- apporre sul veicolo, nella parte anteriore e posteriore, un contrassegno con la lettera P, salvo che si tratti di veicolo di autoscuola, il quale deve invece recare la scritta **Scuola Guida** (v. inPratica 048.6).

422.1.1 Veicoli per le esercitazioni

L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente a prescindere invece da quelli previsti per sostenere l'esame (28).

L'esercitazione di guida deve essere finalizzata all'istruzione dell'aspirante conducente e, purché siano rispettate le condizioni generali (v. inPratica 422.1) non viene meno per il fatto che sia compiuta (21).

- per soddisfare esigenze personali o per lo svolgimento di attività professionale dell'istruttore o dell'allievo,
- in occasione di gite.

Durante le esercitazioni di guida possono prendere posto nel veicolo anche altre persone oltre al conducente e all'istruttore, il quale però deve trovarsi a fianco del conducente.

Non è necessario che l'esercitazione di guida sia compiuta su veicoli attrezzati con doppi comandi. L'obbligo è infatti imposto solo per l'effettuazione dell'esame di guida (22). A tal fine i candidati privatisti potranno servirsi di un veicolo (29):

- messo a disposizione da un'autoscuola,
- preso in locazione da un'impresa di autonoleggio.

La presenza o meno in sede di esercitazione, dei doppi comandi influisce comunque sull'età massima della persona che funge da istruttore (v. inPratica 422.2).

422.2 ISTRUTTORE

L'autorizzazione è valida solo se a fianco dell'aspirante conducente prende posto una persona abilitata alla guida (31), in funzione di istruttore, il quale, a garanzia della sicurezza della circolazione, deve avere i seguenti requisiti (23):

- età non superiore a 65 anni; se il veicolo non è munito di doppi comandi a pedale per freno e frizione, la persona che funge da istruttore non deve avere superato 60 anni: tali limiti di età non si applicano agli istruttori di scuola guida (4);
- patente valida per la stessa categoria conseguita da almeno 10 anni oppure patente di categoria superiore a quella per cui è valida l'autorizzazione a esercitarsi, anche se conseguita da meno di 10 anni. Non è richiesto che il patentato che accompagna l'aspirante munito di foglio rosa sia dotato di patente italiana. Può trattarsi anche di uno straniero con patente valida per quel tipo di veicolo.

Naturalmente l'istruttore deve essere in possesso dei necessari requisiti psicofisici per guidare indicati dall'art. 115 CDS; è quindi possibile, ad esempio, il controllo dello stato di ebbrezza anche nei suoi confronti (5).

L'allievo-conducente ha il dovere di accertare, prima di iniziare la guida, che la persona che lo accompagna in veste di istruttore sia in possesso dei requisiti sopra indicati. Qualora risulti che l'istruttore non sia idoneo, l'allievo-conducente è punibile per l'illecito amministrativo di guida senza istruttore, non potendo egli invocare l'errore di fatto come causa di esclusione della punibilità (6).

422.2.1 Funzioni dell'istruttore

L'istruttore deve esercitare effettivamente le seguenti funzioni (24):

- **istruire** l'allievo nella tecnica di guida e nel comportamento corretto da tenere sulla strada (rispetto delle norme del Codice e dell'ordinaria prudenza);
- **vigilare** sulla marcia del veicolo a tutti gli effetti;
- **intervenire** tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità.

Per realizzare questi obblighi di legge, occorre, più concretamente (34):

- **posizione:** l'istruttore deve sedere sui sedili anteriori per poter intervenire prontamente ed efficacemente sui comandi: non è pertanto ravvisabile l'attività di istruzione quando la persona abilitata siede sul sedile posteriore (7);
- **vigilanza:** sull'allievo-conduttore deve essere esercitata una vigilanza costante e commisurata (8) a:
 - grado di esperienza raggiunta dall'allievo;
 - **caratteristiche del luogo in cui si svolge l'esercitazione:** pertanto, per effettuare l'esercitazione, l'istruttore ha l'obbligo di scegliere un luogo idoneo e commisurato al grado di esperienza e capacità dell'allievo-conduttore;
 - **particolare struttura del veicolo condotto:** l'istruttore deve perciò scegliere un veicolo che, per caratteristiche tecniche e costruttive, esiga un modesto grado di esperienza;
- **consapevolezza della funzione svolta:** la funzione di istruttore si acquisisce accettando di accompagnare durante la guida chi si sappia essere munito di "foglio rosa". Tutti i doveri connessi con tale funzione nascono anche se tra allievo-conduttore e accompagnatore ne siano stati esclusi alcuni ovvero se i soggetti si siano accordati a limitare la funzione dell'accompagnatore solo per fare apparire formalmente in regola l'esercitazione ad un eventuale controllo (9).

422.3 VEICOLI COL SOLO POSTO DEL CONDUCENTE

Per i veicoli in cui può prendere posto solo il conducente (motocicli, macchine agricole, macchine operatrici, ecc.) le esercitazioni di guida si devono compiere in un luogo poco frequentato, senza necessità di istruttore al fianco. La norma è espressamente richiamata in relazione alle esercitazioni di guida con i motocicli (25).

È dubbio se in questo speciale tipo di esercitazione vi sia necessità di un istruttore a terra munito di patente o che comunque segua il veicolo e impartisca le necessarie istruzioni: anche in caso di risposta affermativa, appare di tutta evidenza che l'azione dell'eventuale istruttore risulterebbe assai limitata, non potendo questi intervenire sui comandi del veicolo.

422.4 GUIDA ASSISTITA

È stata introdotta (20) la cosiddetta "guida assistita" che consiste in una esercitazione alla guida anzitempo per il soggetto che:

- abbia compiuto 17 anni,
- sia in possesso di patente A,
- sia accompagnato da titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno 10 anni,
- sia in possesso di autorizzazione rilasciata dal competente UMC, a seguito di domanda dell'esercente la potestà genitoriale,
- abbia effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, di cui almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.

La "guida assistita" può avvenire su autoveicolo:

- di massa complessiva fino a 3,5 t;
- che non traina alcun tipo di rimorchio;
- avente potenza specifica, riferita alla tara, fino a 55 kW/t e, se di categoria M1, potenza massima fino a 70 kW;
- ove non può prendere posto altra persona oltre a conducente ed accompagnatore;
- munito di apposito contrassegno (lettere "GA") (v. inPratica 048.6.3).

Alla guida assistita si applicano altresì le limitazioni previste per i neopatentati e pertanto il conducente non può superare il limite di velocità di 100 km/h in autostrada e di 90 km/h nelle strade extraurbane principali (v. inPratica 401).

Per l'attuazione di quanto sopra è tuttavia necessaria l'emanazione di apposito regolamento da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che dovrebbe avvenire entro il 13.12.2010 (33).

422.5 INCIDENTI CON ALLIEVO-CONDUCENTE CHE SI ESERCITA ALLA GUIDA

In caso di incidente in cui uno dei conducenti sia allievo-conduttore in esercitazione di guida, è necessario che da parte dell'organo che svolge il servizio di polizia stradale vengano raccolte anche le dichiarazioni della persona in funzione di istruttore e identificarla (mediante i dati anagrafici e quelli della patente): ciò non solo per verificare la regolarità dell'esercitazione, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 122, cc. 7 e 8, CDS, ma soprattutto perché, in sede di accertamento delle responsabilità civili e penali per il sinistro, l'istruttore può essere chiamato a rispondere dei danni in concorso di colpa con il conducente, od anche per colpa esclusiva se la sua condotta è stata determinante nella produzione del sinistro stradale.

L'accertamento del ruolo nella produzione dell'evento dannoso in sede di procedimento civile o penale è compito dell'autorità giudiziaria, che deve perciò essere fornita di quanti più elementi di prova possibili; la raccolta di questi elementi è compito anche dell'autorità che espleta funzioni di polizia stradale e che procede al rilievo del sinistro. In pratica si deve riservare alle dichiarazioni della persona che espleta la funzione di istruttore la stessa rilevanza che si dà alle dichiarazioni del conducente; lo stesso vale per i dati anagrafici e per la patente posseduta, pertanto va verificata anche l'idoneità psicofisica alla guida dell'istruttore.

La mancanza di specifiche disposizioni (32) induce ad affermare l'applicabilità dei principi generali in materia di responsabilità per fatto illecito, tenendo separato il problema della responsabilità penale (v. inPratica 422.6.1) da quello della responsabilità civile per i danni a persone o a cose (v. inPratica 422.6.2).

422.5.1 Responsabilità penale

I reati ipotizzabili a seguito di un incidente stradale sono in genere **colposi** (lesioni personali od omicidio colposi) (10), ossia reati in cui il colpevole è punito non perché ha voluto l'evento dannoso, ma perché questo si è verificato a causa di sua imprudenza, imperizia, negligenza o violazione di leggi o regolamenti.

a Responsabilità dell'allievo. Considerazione preliminare è che non è ammissibile una totale irresponsabilità dell'allievo, il quale, essendo capace di intendere e di volere, può essere imputabile e punibile senza limitazioni. Il problema riguarda invece la verifica della sua colpa nel sinistro, essendo fuori di dubbio che egli debba rispondere tutte le volte che l'incidente sia ascrivibile a sua negligenza o imprudenza o violazione di norme (11).

- Responsabilità dovuta a **negligenza, imprudenza o violazione di norme**: l'allievo, prima di porsi alla guida di un veicolo, ha l'obbligo di conoscere tutte le norme sulla circolazione stradale; in caso contrario non può andare esente da colpa anche se confidava nella presenza dell'istruttore. Lo stesso dicasi in caso di imprudenza, poiché il dovere di essere prudenti non viene meno per il fatto che il soggetto si stia esercitando con a fianco una persona esperta.
- Responsabilità dovuta a **imperizia**: discussa è invece la punibilità dell'allievo per gli incidenti causati dalla sua imperizia. Parte della dottrina afferma, infatti, che l'allievo, per la sua stessa posizione, si debba presumere inesperto e che, pertanto, l'eventuale sinistro provocato dalla sua inesperienza sia addebitabile esclusivamente all'istruttore. Questa posizione è stata più volte contestata, poiché si è affermato che simili presunzioni di colpa non trovano posto nel nostro ordinamento se non nelle ipotesi espressamente indicate (ossia nei casi della cosiddetta responsabilità oggettiva). Si è allora sostenuto che l'analisi della colpa vada compiuta caso per caso, al fine di accertare l'effettivo comportamento tenuto nella circostanza concreta dall'allievo e dall'istruttore. Il presupposto di partenza è che l'allievo ha il dovere giuridico di conoscere almeno la disposizione dei comandi ed il loro corretto uso prima di porsi alla guida del veicolo, e che tale obbligo non viene meno per la presenza dell'istruttore. Ne discende che se l'incidente si è verificato per un errore dell'allievo nell'uso dei comandi, e cioè per la violazione di quelle elementari nozioni tecniche che egli avrebbe dovuto conoscere, la responsabilità del sinistro ricade solo sull'allievo e non sull'istruttore (12).

b Responsabilità dell'istruttore. Per quanto riguarda l'istruttore, la sua responsabilità può essere a titolo esclusivo o a titolo di concorso con l'allievo:

- risponde a **titolo esclusivo** dell'incidente tutte le volte che abbia dato avventati comandi o indicazioni errate o imprudenti all'allievo;
- risponde invece a **titolo di concorso di colpa** (18) tutte le volte che non sia intervenuto per evitare un evento dannoso dovuto ad errore dell'allievo o quando il suo intervento sia stato tardivo o inidoneo. Naturalmente il limite a questo concorso è costituito dalla concreta possibilità di agire e cioè dalla prevedibilità ed evitabilità dell'evento da parte dell'istruttore: in caso contrario la responsabilità è solo dell'allievo.

Infine, l'istruttore risponde a titolo di **cooperazione colposa** con l'allievo (26) nel caso in cui consenta a questi una condotta imprudente o in violazione di leggi.

422.5.2 Responsabilità civile

Diversa è la situazione in caso di responsabilità civile, previsto dall'art. 2048 CC, che disciplina espressamente la responsabilità di insegnanti e precettori per i danni prodotti dagli allievi da essi curati (27).

I suddetti soggetti sono liberati da responsabilità solo se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Si tratta di un'ipotesi di colpa presunta per fatto proprio dell'istruttore, che è responsabile per non aver adeguatamente vigilato l'allievo a lui affidato. Ciò significa che l'istruttore è ritenuto colpevole in base alla sola dimostrazione che un danno si sia verificato in seguito all'incidente stradale provocato dall'allievo-conducente. L'istruttore potrà liberarsi solo se riesce a dimostrare che l'impedimento del fatto non è stato possibile per ragioni non dipendenti dalla sua volontà e da sua colpa.

Si pone in questo caso anche il problema del concorso di responsabilità dell'allievo in quanto, secondo parte della dottrina, la presunzione di colpa sancita dall'art. 2048 CC non escluderebbe la possibilità che l'allievo risponda dell'illecito commesso nel caso questo sia dovuto al suo comportamento (13). Si avrebbe quindi una forma di responsabilità solidale per i danni cagionati, che potrà venir meno ove l'istruttore riesca a dimostrare che è mancata una sua *culpa in vigilando* o, viceversa, ove l'allievo dimostri che proprio questa è stata la causa determinante dell'evento.

L'istruttore di guida può considerarsi corresponsabile del sinistro solo nei limiti in cui non abbia adeguatamente espletato le sue funzioni istruttive; ha invece diritto al risarcimento anche dei propri danni nella misura in cui questi possano iscriversi al conducente (14).

422.6 SANZIONI

Le violazioni delle disposizioni dell'art. 122 CDS, tutte punite con sanzione amministrativa, sono sostanzialmente le seguenti:

- esercitarsi alla guida con la prescritta autorizzazione, ma senza istruttore al fianco oppure avendo al fianco persona munita di patente ma priva dei requisiti previsti dall'art. 122, c. 2, CDS: si applica altresì il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi (30);
- esercitarsi con idoneo istruttore al fianco, ma senza autorizzazione valida. In questo caso la sanzione si applica anche alla persona che funge da istruttore, redigendo un autonomo e distinto verbale di contestazione, in quanto si tratta di autonomo illecito amministrativo a carico dell'istruttore. Inoltre, se il conducente non ha i requisiti di età, la sanzione concorre con quella dell'art. 115, c. 3, CDS e, se non è neanche proprietario del veicolo, a quest'ultimo si applica la sanzione per incauto affidamento prevista dall'art. 115, c. 5, CDS (15);
- non rispettare l'obbligo di esercitarsi solo in luoghi poco frequentati, quando trattasi di veicoli nei quali non può prendere posto una seconda persona in funzione di istruttore;
- esercitarsi su veicoli privi degli appositi contrassegni: **P o Scuola Guida** (20).

Dai suddetti illeciti vanno distinti quelli riguardanti gli artt. 116 e 180 CDS. Infatti:

- la persona che guida senza aver ottenuto l'autorizzazione e senza avere a fianco persona munita di patente e avente i requisiti richiesti per esercitare la funzione di istruttore è sottoposta alla sanzione prevista per guida senza patente dall'art. 116, c. 13, CDS; alla stessa sanzione soggiace l'aspirante che guida con "foglio rosa" scaduto (16); è riconducibile alla fattispecie di guida senza patente anche il comportamento del conducente che guida munito di "foglio rosa", nonostante la revoca della patente per il venir meno dei requisiti morali (17);
- la persona che è solo momentaneamente sprovvista del "foglio rosa" e/o di un valido documento di identità personale da associare è soggetta alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 180 CDS (guida senza il prescritto documento di guida). In tale caso, infatti, l'autorizzazione esiste e non si può applicare l'art. 122. Analoga sanzione l'art. 180 prevede nei confronti dell'istruttore che, durante l'esercitazione di guida, è solo momentaneamente sprovvisto della prescritta patente.

Le sanzioni previste per le **violazioni in regime di guida assistita** rinviano alle analoghe fattispecie previste:

- dall'art. 122 CDS, nel caso di guida di veicolo privo dell'apposito contrassegno (art. 122, c. 9) e di guida senza avere a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione (art. 122, c. 8);
- dall'art. 117, c. 5, CDS, in caso di violazione dei limiti di velocità previsti per i neo patentati.

L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minore autorizzato.

Se il minore autorizzato commette violazioni per le quali sono previste le sanzioni amministrative accessorie della sospensione (art. 218 CDS) o della revoca (art. 219 CDS) della patente di guida, viene sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida assistita ed il minore non potrà conseguire una nuova autorizzazione.

422.7 DOCUMENTI

L'**autorizzazione ad esercitarsi alla guida** (comunemente detta "foglio rosa", dal colore del documento):

- è rilasciata dall'UMC,
- può essere realizzata con **sistema**:
 - **meccanizzato**, costituita di un cartoncino (modello TT1561N) **stampata** dal medesimo UMC o dall'autoscuola per i propri allievi, mediante il collegamento al CED "Motorizzazione" (in realtà il "foglio rosa" vero e proprio è costituito solo dalla parte in alto a sinistra, di colore rosa, del modello TT1561N che contiene altre numerose parti per gli adempimenti operativi d'esame);
 - **manuale**, costituita dall'intercalare a ricalco del modello TT2112 in formato A4, rilasciata in via provvisoria, dopo che il candidato abbia sostenuto l'esame di teoria ma prima che tale esame venga registrato al CED. Su tale documento deve essere chiaramente indicata la dicitura di "autorizzazione ad esercitarsi alla guida" con la firma del funzionario UMC e timbro d'ufficio.

Figura 1

Foglio rosa meccanizzato (esempio di candidato esente dall'esame teorico) - Modello TT1561N - fronte

Figura 2

Dettaglio - foglio rosa meccanizzato (esempio di candidato esente dall'esame teorico) - Modello TT1561N - fronte

Figura 3

Foglio rosa meccanizzato (esempio di candidato che ha sostenuto l'esame teorico) - Modello TT1561N - fronte

Figura 4

Dettaglio - foglio rosa meccanizzato (esempio di candidato che ha sostenuto l'esame teorico) - Modello TT1561N - fronte - Evidenziata la prescrizione tecnica di obbligo di lenti

Figura 5

Foglio rosa meccanizzato - Modello TT1561N - retro

Figura 6

Dettaglio - foglio rosa meccanizzato - Modello TT1561N - retro

Figura 7

Foglio rosa manuale ottenuto da intercalare a ricalco del modello TT 2112

422.7.1 Procedure per il rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida

Nelle more dell'entrata in vigore della procedura definitiva valgono ancora le istruzioni previste dalla procedura transitoria come di seguito illustrato.

Prima del 14.2.2011 (disposizioni transitorie):

- l'autorizzazione veniva rilasciata dall'UMC presso cui veniva avanzata la domanda di rilascio della patente;
- poteva essere in due versioni:
 - **definitiva**: consistente in un modello a compilazione meccanizzata (modello TT1561N) in cartoncino, di dimensioni formato A4; il foglio rosa riportava la dicitura "PROVA DI TEORIA SUPERATA IN DATA NON VALIDO PER ESERCITARSI ALLA GUIDA FINO ALLA DATA DI SUPERAMENTO PROVA DI TEORIA"
 - **provvisoria**: consistente in un modello in formato A4 ottenuto da intercalare a ricalco del modello TT2112 (ricevuta della domanda). Qualora non necessario sostenere la prova teorica, la ricevuta della domanda non veniva manualmente corretta in quanto il candidato era immediatamente autorizzato ad esercitarsi alla guida. Qualora fosse stato necessario sostenere la prova teorica, il foglio rosa provvisorio riportava la dicitura "NON VALIDO AD ESERCITARSI ALLA GUIDA FINO ALLA DATA DI SUPERAMENTO DELLA PROVA DI TEORIA". Sulla stessa ricevuta veniva manualmente apposta, vicino alla dicitura "SCADENZA CERTIFICATO MEDICO ...", l'eventuale scadenza della persistenza dei requisiti psicofisici, riportata sul certificato medico prodotto dal richiedente (35).

A partire dal 14.2.2011 (disposizioni a regime):

- l'UMC, il giorno successivo all'inserimento della domanda di conseguimento della patente, stampa una **ricevuta per la prenotazione dell'esame di teoria** su modello DTT0671 (il modello DTT0671 sostituisce il precedente modello TT1561); sulla ricevuta viene riportato il "CODICE PRENOTAZIONE ESAME" (utilizzato, successivamente, anche sull'autorizzazione ad esercitarsi alla guida) nonché l'**eventuale scadenza** della persistenza dei requisiti psico-fisici, se riportata sul certificato medico prodotto dal richiedente;
- l'UMC o l'autoscuola (limitatamente ai propri clienti) stampa l'**autorizzazione ad esercitarsi alla guida** il giorno successivo all'acquisizione al CED dell'esito positivo dell'esame di teoria; il foglio rosa riporta in automatico ogni informazione relativa al soggetto autorizzato ad esercitarsi alla guida, ivi compresa la data di scadenza dell'autorizzazione stessa o - se del caso - l'**eventuale scadenza** della persistenza dei requisiti psico-fisici,
- l'UMC, stampa on-line l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida dopo l'inserimento:
 - della domanda di patente, per cui è prevista solo la prova di guida;

- della richiesta di nuovo foglio rosa con il riporto dell'esito della teoria da una domanda presentata prima dell'11.11.2010;
- dell'esito positivo dell'esame di teoria non informatizzato.

Se non si richiede la stampa on-line, i documenti possono essere stampati dal giorno successivo;

- l'autoscuola stampa l'**autorizzazione ad esercitarsi alla guida** il giorno successivo all'inserimento della domanda di patente, per cui è prevista solo la prova di guida, o della richiesta di nuovo foglio rosa con il riporto dell'esito della teoria da una domanda presentata prima dell'11.11.2010.

Per i candidati, che già dispongono di un foglio rosa con dicitura "non valido per esercitarsi alla guida ..." e che superano l'esame di teoria a partire dal 14.2.2011, non viene prodotto un nuovo foglio rosa in formato A4, ma si appone la data dell'esame e quella di scadenza della validità sul foglio rosa posseduto. Può essere richiesta la stampa della nuova autorizzazione solamente dopo l'acquisizione dell'esito positivo dell'esame di teoria.

- (1) V. l'art. 122 CDS, la cui formulazione riproduce quasi fedelmente quella dell'art. 83 del codice del 1959 (come risultava dopo la modifica apportata al testo originario dalla legge n. 111/1988). L'obbligo del preventivo superamento della prova di controllo delle cognizioni (esame di teoria) ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida è stato introdotto dalla legge 29.7.2010 n. 120, che ha modificato il comma 1 dell'art. 122 CDS, precisando altresì che la nuova disciplina venga applicata alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dal novantesimo giorno successivo al 13 agosto 2010, data di entrata in vigore della legge.

L'autorizzazione consente al suo titolare di esercitarsi alla guida su veicoli conducibili con la patente di cui chiede il rilascio o l'estensione di validità della patente posseduta, a condizione che al suo fianco si trovi una persona in funzione di istruttore, di età non superiore a 65 anni (riducibili ad anni 60 se il veicolo non è munito di doppi comandi a pedale per il freno di servizio e la frizione), munita di patente di guida che abiliti alla conduzione della stessa categoria di veicoli e che sia stata conseguita da almeno 10 anni, o di patente di categoria superiore indipendentemente dalla data di conseguimento.

Il comma 2, nel fissare i requisiti per la funzione di istruttore degli aspiranti conducenti, prevede una responsabilità diretta dell'istruttore in merito alla circolazione del veicolo, ove impone all'istruttore di vigilare sulla marcia del veicolo e di intervenire con tempestività ed efficacia nelle situazioni di pericolo e di necessità.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 83, c. 6, DPR 15.6.1959 n. 393 (la disposizione è stata recepita dall'art. 122, c. 7, DLG 30.4.1992 n. 285) è ininfluenza la circostanza che l'allievo conducente, avendo a fianco persona patentata che funge da istruttore, abbia o meno inoltrato la domanda per il rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi (Cass. pen., sez. IV, 15.6.1981, in Arch. giur. circol. e sinistri, 1982, 402), non essendo sufficiente che l'interessato abbia inoltrato la prescritta domanda, perché possa ritenersi autorizzato all'esercitazione di guida (Cass. pen., sez. IV, 17.11.1981 n. 10315).

La denominazione in gergo di "foglio rosa" è dovuta all'originario colore del modulo, che all'epoca veniva compilato a mano. Tale colore è stato poi mantenuto anche nella nuova modulistica predisposta per la procedura meccanizzata.

Viene rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida anche nel caso di riduzione dei requisiti fisici, accertata dalla commissione medica locale, cui consegua la riclassificazione della patente posseduta nella categoria speciale ovvero la variazione delle prescrizioni o adattamenti già indicati sulla patente speciale posseduta (v. circolare DTTSIS 7.6.1999, prot. n. 3971/4631-MOT B052).

- (2) Per il computo del termine dei sei mesi di validità dell'autorizzazione si tengano presenti le disposizioni del Codice civile:

- la prescrizione si verifica quando è compiuto l'ultimo giorno del termine (art. 2962 CC);
- la prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza, nel giorno di questo corrispondente a quello del mese iniziale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese (art. 2963, c. 4 e 5, CC). Pertanto, un'autorizzazione rilasciata:
 - il 30 agosto scade il 28 febbraio (oppure il 29 febbraio, se l'anno è bisestile);
 - il 30 aprile scade il 30 ottobre;
- il termine che scade in un giorno festivo è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3, CC).

- (3) V., in proposito, Cass. pen., sez. IV, 9.12.1975 (in Mass. Pen., 1977, p. 469, m. 621): "Il legislatore non ha posto limiti di tempo e di luogo per le esercitazioni di guida, che possono avvenire, quindi, in qualunque ora e in qualunque luogo, anche diverso e lontano da quello di residenza dell'allievo conducente e della persona che ha funzioni di istruttore". Circa i veicoli ammessi per le esercitazioni, il Codice precisa che devono essere "delle categorie per le quali è stata richiesta la patente" e non delle categorie che la patente, una volta conseguita, abilita a condurre. E quindi, ad esempio, se anche col possesso della patente B si è abilitati a condurre (sul territorio nazionale) motocicli leggeri, questi non si possono utilizzare in sede di esercitazione. Un più preciso criterio potrebbe essere quello di riferirsi ai veicoli previsti per lo svolgimento della prova pratica d'esame dal DM 30.9.2003, n. 40T (punto 5.2 dell'allegato II): ad esempio, per il conseguimento della patente B, tale decreto prevede che la prova pratica venga effettuata con un veicolo a quattro ruote di categoria B, avente velocità di almeno 100 km/h; parimenti, per il conseguimento della patente A, è previsto che la prova venga effettuata con un motociclo senza sidecar, di cilindrata non inferiore a 120 cm³ e velocità di almeno 100 km/h, avente potenza non superiore a 25 kW ovvero rapporto potenza/peso non superiore a 0,16 kW/kg, in caso di accesso graduale, e con un motociclo senza sidecar di potenza almeno pari a 35 kW, in caso di accesso diretto (alla guida dei motocicli va applicato anche il disposto dell'art. 6, c. 2, del citato decreto).

- (4) L'esenzione di tale personale dal rispetto dei limiti di età prescritti dall'art. 122, c. 2, CDS è prevista dall'art. 9, c. 3, DM 17.5.1995 n. 317.

- (5) La giurisprudenza della Cassazione ha stabilito in proposito i seguenti principi:

- per aversi una valida esercitazione di guida è necessario che la persona seduta a fianco dell'allievo abbia la consapevolezza del suo ruolo di istruttore. Pertanto, l'istruttore, per essere tale, deve essere a conoscenza del fatto che il conducente non è munito della patente di guida (v. Cass. pen., sez. V, 16.2.1981, in Mass. Pen., 1983, p. 404, m. 335; sez. IV, 26.4.1974, ivi, 1975, p. 1248, m. 1652; sez. IV, 28.2.1974, ivi, 1975, p. 396, m. 441; sez. IV, 4.2.1969, ivi, 1970, p. 921, m. 1295; sez. IV, 13.12.1968, ivi, 1970, p. 331, m. 441; sez. IV, 3.12.1968, ivi, 1970, p. 199, m. 222);
- l'istruttore si considera assente, con applicazione delle corrispondenti sanzioni, se manca dei prescritti requisiti psicofisici (ad es.: è ubriaco, malato, tossicodipendente, ecc.) oppure dorme o è seduto sui sedili posteriori, così da non poter intervenire all'occorrenza, o si trova a terra, se ciò non è consentito (v. Cass. pen., sez. IV, 7.6.1961, in Mass. uff., 1961, n. 1105; sez. IV, 12.10.1962, ivi, 1962, n. 1955; sez. IV, 16.2.1960, ivi, 1960, n. 1965).

- (6) V. Cass. pen., 28.10.1975, in Mass. Pen., 1977, p. 746; Cass. pen., 21.5.1969, in Giust. Pen., 1970, II, p. 471, m. 1105; tribunale di Lucca, 4.2.1970, in Dir. Giur., 1970, p. 50.
- (7) V. Cass. pen., sez. IV, 30.1.1976, in Mass. Pen., 1977, p. 746, m. 922; sez. IV, 28.1.1974, ivi, 1975, p. 396; Cass. pen., sez. IV, 14.12.1988.
- (8) V. Cass. pen., 9.11.1966, in Riv. Giur. Circ. Trasp., 1967, p. 59; 16.12.1966, in Giust. Pen., 1966, II, p. 238.
- (9) V. Cass. pen., sez. IV, 9.12.1966, in Mass. Pen., 1967, p. 1074, m. 1665.
- (10) La responsabilità per omissione di soccorso, disciplinata dall'art. 189 CDS, è invece un reato doloso.
- (11) V. Cass. pen., sez. IV, 28.4.1983, n. 3868. All'aspirante conducente che si esercita alla guida in stato di ebbrezza alcolica può essere ritirato il foglio rosa, impedendogli così di sostenere l'esame per la mancanza di autorizzazione (TAR Friuli 7.7.2008 n. 1949).
- (12) Molto significativo è l'esempio che segue. Si pensi ad un allievo che, nell'intento di rallentare la velocità secondo le disposizioni impartite dall'istruttore, scambi il freno con l'acceleratore ed azioni quest'ultimo provocando, per il repentino aumento di velocità, l'investimento di una persona. Nessuna colpa è in tal caso attribuibile all'istruttore, il quale ha esaurito la sua funzione suggerendo la corretta manovra richiesta dalle esigenze della circolazione: la responsabilità del fatto rimane interamente a carico dell'allievo, in quanto privo di quella preliminare ed indispensabile competenza che era tenuto ad acquisire prima di porsi alla guida del veicolo (v. Bonsangue, in Riv. Pen., 1962, p. 474).
- (13) V. Occhipinti "Responsabilità dell'allievo, dell'istruttore e dell'esaminatore negli incidenti stradali", Nuovo Diritto, 1964, pagina 154.
- (14) V. Cass. civ., sez. III, 16.6.1990, n. 6049.
- (15) La specifica sanzione prevista dall'art. 122, c. 7, CDS esclude l'applicazione dell'art. 116, c. 13, CDS (guida senza patente) tutte le volte che a fianco del trasgressore sia presente persona idonea alla funzione di istruttore, indipendentemente dai motivi per cui il conducente non abbia ottenuto l'autorizzazione ad esercitarsi. L'illecito che si ravvisa in tal caso è infatti irregolare esercitazione di guida (senza "foglio rosa") e non guida senza patente, diversamente non si avrebbe alcuna differenza rispetto al conducente che, in circostanze analoghe, guida un veicolo senza neanche avere un istruttore idoneo al fianco.

Segue approfondimento a cura di A. Garlisi.

"Sul sistema sanzionatorio cui assoggettare il minore degli anni 18 che si ponga alla guida di un veicolo, per il quale è richiesta la patente di categoria "B", privo dell'autorizzazione per esercitarsi, ma con a fianco l'istruttore, si è sviluppata una corrente di pensiero che ha ritenuto applicabile la sanzione penale prevista dall'art. 116, c. 13, per guida senza patente perché mai conseguita.

Non abbiamo ritenuto di condividere siffatta teoria poiché riteniamo che la fattispecie sia riconducibile alla lettera dell'art. 122 c. 7 che, come visto innanzi, prevede la sanzione amministrativa (applicabile anche all'istruttore) nonché alle disposizioni dell'art. 115, c. 1, lettera d) (mancanza del requisito dell'età), 5 (incauto affidamento a persona priva del requisito dell'età, a carico del proprietario del veicolo, se persona diversa dal conducente) e, di conseguenza, ricorrendo quest'ultima ipotesi, anche del comma 6 (sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni).

D'altra parte, accettare la predetta tesi significherebbe limitare il contenuto normativo dell'art. 122 c. 7, alla sola disciplina dell'esercitazione da parte di soggetti in possesso del requisito dell'età per ottenere l'autorizzazione ad esercitarsi e che abbiano inoltrato la relativa domanda. Invero, conseguentemente, bisognerebbe poi ricondurre, la condotta di guida del soggetto privo del requisito dell'età (che a ragione non potrebbe ottenere comunque l'autorizzazione ad esercitarsi), alla disciplina penale prevista dall'art. 116 c. 13 (che tratta della guida senza patente) a cui di diritto consegue la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 18, o (nell'ipotesi di veicolo appartenente a persona diversa dal conducente) la ulteriore sanzione principale del comma 12, a carico del proprietario del veicolo medesimo, per incauto affidamento.

Invero, come chiaramente si evince dal dettato legislativo degli artt. 119 c. 1 e 122 c. 1, la maggiore età costituisce soltanto uno dei requisiti richiesti per il conseguimento della patente di guida categoria "B" o per il rilascio della relativa autorizzazione per l'esercitazione ed anche se posseduto non presuppone l'esistenza degli altri.

D'altra parte, anche il minore degli anni 18 potrebbe inoltrare domanda di autorizzazione per l'esercitazione di guida (categoria "B"), pur nella consapevolezza di non poterla ottenere in quanto privo del requisito dell'età.

Nondimeno, la Corte Costituzionale (Corte Costituzionale, sentenze 3.3.1988 n. 249 e 26.7.1979 n. 91) ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Costituzione, dell'art. 79, c. 8, DPR n. 393/59, nella parte in cui puniva l'incauto affidamento di un veicolo a persona minore degli anni 18 (e, quindi, non in possesso dei requisiti per conseguire la patente di guida categoria "B") con una sanzione meno grave di quella prevista per l'incauto affidamento di veicoli a persona adulta che, pur non avendo conseguito la patente, fosse stato in possesso dei requisiti per conseguirla (art. 80, c. 12 Codice previgente), confermando la scelta del legislatore di non subordinare l'applicazione delle norme sull'esercitazione di guida al solo possesso del requisito della età.

Peraltro, secondo la giurisprudenza (Cass. pen., sez. IV, 17.11.1981 n. 10315), non è sufficiente che l'allievo conducente abbia inoltrato la prescritta domanda perché possa ritenersi autorizzato ad esercitarsi alla guida. Quello che invece dev'essere accertato, ai fini della configurabilità di una condotta di guida, così come ipotizzata dall'art. 122, c. 7, è la sussistenza del richiesto presupposto di fatto, per cui occorre che la persona che siede a fianco dell'allievo conducente assuma in modo certo ed inequivoco la funzione di istruttore (Cass. pen., sez. IV, 22.10.1986, n. 10329, in merito all'art. 83, c. 6, DPR n. 393/59).

Invero, la conduzione di veicoli o di animali è subordinata, dalle disposizioni dell'art. 115, al possesso dei requisiti fisici, psichici e dell'età, così come intesi dall'art. 119, in relazione agli articoli dal 319 al 331 regolamento di esecuzione ed attuazione, e all'art. 120 del Codice (in merito ai "Requisiti morali per il rilascio della patente di guida") che subordina il possesso dei requisiti morali solo per il rilascio della patente di guida e non anche per l'autorizzazione ad esercitarsi.

Perdipiù, l'art. 119 stabilisce che non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione per l'esercitazione chi è affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore e che l'accertamento dei requisiti è effettuato dal competente ufficio dell'unità sanitaria locale con funzioni in materia legale, che rilascerà apposita certificazione, tenendo conto dei precedenti morbosità del richiedente, riportati nel certificato del medico di fiducia prodotto dall'interessato.

Orbene, è chiaro che mancando alcuno dei requisiti prescritti, l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida verrebbe negata o quantomeno limitata a determinate categorie di veicoli (come ad esempio all'esercitazione per il conseguimento di una patente speciale per invalidi o minorati fisici).

Ne consegue, dunque, che il requisito dell'età è solo uno dei tre requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi, anche se probabilmente è l'unico accertabile dagli addetti ai servizi di polizia stradale. Se perciò si pone il requisito dell'età come unica condizione preliminare per l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 122 c. 7, bisognerebbe riconoscere quantomeno che la sanzione non potrebbe trovare applicazione se non dopo che "l'allievo conducente" avrebbe ottenuto ed esibito l'autorizzazione ad esercitarsi e non prima.

Non è difatti ragionevole presupporre che all'atto dell'esercitazione l'organo accertatore possa verificare l'esistenza degli altri requisiti richiesti dal Codice, oltre a quello dell'età, la cui mancanza, come visto innanzi, potrebbe impedire il rilascio dell'autorizzazione o limitarla a determinate categorie di veicoli, né è tantomeno giustificabile l'applicazione della sanzione penale dell'art. 116 c. 13, al posto di quella amministrativa dell'art. 122 c. 7, sulla base del possesso di uno soltanto dei requisiti richiesti

dall'art. 115 c. 1, in ragione del fatto che il possesso del requisito dell'età potrebbe ugualmente celare la mancanza dei requisiti fisici e psichici e perciò impedire o limitare l'autorizzazione all'esercitazione di guida.

Peraltro, la conduzione di un veicolo (per il quale è richiesta la patente "B") da parte del minore degli anni 18 privo dell'autorizzazione per esercitare, ma con a fianco l'istruttore (nell'ipotesi che il minore raggiungesse la maggiore età anche il giorno successivo all'accertamento e che dimostrasse di possedere tutti i prescritti requisiti, ottenendo così il rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi) se punita ai sensi dell'art. 116 c. 13, rispetto alla condotta di guida del maggiore degli anni 18, privo di autorizzazione, ma con a fianco ugualmente l'istruttore (punita con la sanzione amministrativa dell'art. 122 c. 7), verrebbe sanzionata ingiustificatamente in maniera più pesante e sproporzionata anche in considerazione dell'ipotesi non remota che il maggiore di età, successivamente, all'atto della richiesta dell'autorizzazione, potrebbe risultare privo dei requisiti fisici e psichici e perciò non autorizzabile ad esercitarsi alla guida.

Tralasciando i casi di guida con patente di categoria diversa, disciplinati dall'art. 125, c. 3, la stessa irragionevole disparità di trattamento si avrebbe inoltre nell'ipotesi del minore degli anni 18 che si esercitasse su un veicolo per il quale è richiesta la patente di categoria "B", con a fianco l'istruttore (in possesso dei requisiti di cui all'art. 122, c. 2), rispetto al minore che, invece, nelle medesime condizioni di guida, non avesse a fianco una persona in funzione di istruttore e che giustamente verrebbe assoggettato alla sanzione penale prevista dall'art. 116 c. 13.

In questo modo si verrebbe a vanificare la presenza dell'istruttore, ritenuta sia dall'art. 117 che dalla giurisprudenza (Cass. pen., sez. IV, 16.12.1964; Cass. pen., sez. IV, 19.2.1980 n. 420; Cass. pen., sez. IV, 28.4.1983 n. 3868; Cass. civ., sez. III, 16.6.1990, n. 6049) il responsabile della circolazione."

(16) V. Cass. pen., sez. IV, 14.4.1969.

In merito alla conduzione di veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria "B", le ipotesi sanzionatorie previste dall'art. 122 in esame sono riconducibili allo schema sotto riportato:

- 1 **conducente maggiorenne privo di patente e di autorizzazione per esercitarsi, ma con a fianco l'istruttore:** norma violata art. 122 c. 7; sanzione amministrativa pecuniaria prevista - applicabile separatamente anche alla persona che funge da istruttore. È opportuno ricordare che l'istruttore, se proprietario del veicolo, conserva la responsabilità solidale anche per il pagamento della somma dovuta per la violazione contestata al conducente, per cui potrebbe essere chiamato a rispondere di entrambe le violazioni;
- 2 **conducente maggiorenne munito di autorizzazione per esercitarsi, ma senza avere a fianco l'istruttore:** norma violata art. 122, c. 8; sanzione amministrativa pecuniaria principale e sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per tre mesi;
- 3 **conducente maggiorenne privo di patente, di autorizzazione per esercitarsi e senza avere a fianco l'istruttore:** norma violata art. 116 c. 13, l'illecito ipotizzabile è il reato di guida senza patente (in quanto la fattispecie non è contemplata dall'art. 122). In flagranza di reato gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono al sequestro del veicolo, ai sensi dell'art. 116 c. 18 e tenendo conto del disposto dell'art. 354 c. 2 CPP. Il proprietario del veicolo, se persona diversa dal conducente, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 116, c. 12, per incauto affidamento del veicolo a persona priva della patente di guida;
- 4 **conducente minore degli anni 18 (che guida un veicolo per il quale è richiesta la patente "B") privo dell'autorizzazione per esercitarsi (che ovviamente non potrebbe ottenere) e senza avere a fianco l'istruttore:** anche in questo caso è ipotizzabile il reato contravvenzionale di guida senza patente, previsto dall'art. 116 c. 13, non rientrando il comportamento illecito nella disciplina dell'esercitazione di guida di cui all'art. 122 in esame. Come per il caso precedente, in flagranza di reato gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono al sequestro del veicolo ai sensi dell'art. 116 comma 18 e del disposto dell'art. 354 c. 2 CPP. Il minore è soggetto inoltre a sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 115, cc. 1, lettera d) e 3, perché non in possesso del requisito dell'età. D'altra parte, il proprietario del veicolo, se persona diversa dal conducente, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 116 c. 12 (per incauto affidamento a persona priva della patente di guida) e a sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 115 c. 5 (per incauto affidamento del veicolo a persona priva del requisito dell'età). Va peraltro ricordato che, nell'ipotesi anzidetta, il proprietario del veicolo è chiamato a rispondere sia dell'incauto affidamento previsto dall'art. 115 c. 5, che di quello previsto dall'art. 116 c. 12, in quanto le due fattispecie hanno ciascuna un proprio autonomo campo di applicazione: la prima riferita indistintamente alle ipotesi di affidamento del veicolo a persona priva dei requisiti per condurlo, mentre la seconda riguarda l'affidamento a persona sprovvista della patente di guida, indipendentemente dal possesso o meno dei requisiti prescritti per la guida (Cass. pen., sez. IV, 19.7.1985 n. 948; Cass. pen., sez. VI, 17.5.1985). In pratica si è in presenza di un concorso formale dei due illeciti amministrativi che fra l'altro sono entrambi puniti con sanzioni pecuniarie di pari importo. Perdi più, secondo la giurisprudenza, se si riuscisse a dimostrare che l'affidante avesse avuto la "consapevolezza" della mancanza della patente da parte dell'affidatario (e non semplicemente che avesse ommesso di accertarne il possesso), ricorrerebbe, a carico dell'affidante il concorso nel reato di guida senza patente, anziché di incauto affidamento (Cass. pen., sez. IV, 3.3.1972, n. 380);
- 5 **conducente minore che guida un veicolo per il quale è richiesta la patente "B", privo di autorizzazione per esercitarsi, ma con a fianco l'istruttore.** A carico del minore sono ipotizzabili le seguenti sanzioni:

a sanzione amministrativa pecuniaria, applicabile anche alla persona che funge da istruttore - ai sensi dell'art. 122, c. 7;

b sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 115, cc. 1, lettera d) e 3, perché non in possesso del requisito dell'età. Non si ritiene quindi che il minore anzidetto possa essere chiamato a rispondere del reato di guida senza patente (previsto dall'art. 116, c. 13) per il sol fatto che non è in possesso del prescritto requisito dell'età, poiché il minore degli anni 18 così come non possiede il requisito dell'età per ottenere l'autorizzazione ad esercitarsi sui veicoli per i quali è richiesta la patente "B", allo stesso modo non possiede il requisito dell'età per conseguire quel tipo di patente. Il rilascio della patente di guida, infatti, presuppone un' idoneità tecnica che si ritiene acquisita solo dopo il superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni (art. 121 c. 1). Il proprietario del veicolo, se persona diversa dal conducente, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 115 c. 5, per incauto affidamento del veicolo a persona priva del requisito dell'età.

Le considerazioni che ci portano a ritenere che il minore anzidetto non sia assoggettabile al reato contravvenzionale di guida senza patente di cui all'art. 116 c. 13, trovano fondamento anche nelle disposizioni dell'art. 121, cc. 8 e 11, ove si prevede che per sostenere gli esami di idoneità per il conseguimento della patente di guida debbano trascorrere almeno trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione e che gli esami possano essere sostenuti entro il periodo di validità dell'autorizzazione e ripetuti una sola volta nell'arco dello stesso spazio di tempo.

D'altra parte, se il rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida è condizione essenziale per sostenere gli esami per il conseguimento della corrispondente patente, per le medesime ragioni coloro che non ritengono applicabile la disciplina dell'art. 122, c. 7, all'ipotesi di guida del minore con a fianco l'istruttore, ma privo del requisito dell'età per il rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi, dovrebbero ritenere non applicabile nemmeno la sanzione dell'art. 116, c. 13, (per guida senza patente) poiché il minore non possiede nemmeno il requisito dell'età per conseguire la patente di categoria "B" e conseguentemente non potrebbe nemmeno ipoteticamente essere ammesso agli esami di idoneità per il suo rilascio proprio perché privo dell'autorizzazione ad esercitarsi.

Peraltro, a noi sembra che obiettivamente sia diversa e più grave la condotta del minore degli anni 18 che privo della relativa patente e senza avere a fianco l'istruttore, guida un veicolo per il quale è richiesta la patente "B", rispetto a quella del minore che nelle medesime condizioni si pone alla guida dello stesso tipo di veicolo, ma avendo al suo fianco una persona che funga da istruttore (Cass. pen., sez. IV, 11.10.1976 n. 2014, in merito alla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma che prevede una pena più grave per la guida senza patente rispetto alla guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione), anche in virtù di quel particolare ruolo che l'art. 117 riconosce all'istruttore.

Invero, in questa direzione si muovono le disposizioni dell'art. 122, dove al comma 8 si prevede la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per tre mesi a carico di chi pur munito di autorizzazione per esercitarsi guida senza avere a fianco

l'istruttore, mentre per l'ipotesi inversa, al comma 7, l'esercitazione di guida senza l'autorizzazione, ma con a fianco l'istruttore, viene punita soltanto con la sanzione amministrativa principale, il che è molto significativo.

La presenza dell'istruttore è ritenuta pertanto dal legislatore causa giustificatrice per l'attenuazione dell'antigiuridicità della condotta di guida, in virtù della maggiore garanzia offerta alla sicurezza della circolazione dalla presenza di questa figura, giuste le disposizioni dell'art. 117, cc. 1 e 2, che, per i primi tre anni dal conseguimento della patente di guida, non consentono al neopatentato di superare determinati limiti di velocità a pena l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due a otto mesi.

Per converso però, nessuna limitazione viene posta dall'art. 122 in merito all'esercitazione di guida che, di conseguenza, può essere effettuata in deroga ai limiti di velocità posti dall'art. 117 proprio per la presenza dell'istruttore; limiti che poi diventano operanti a decorrere dal conseguimento della patente di guida e per i primi tre anni, in funzione della circostanza che viene a mancare la presenza dell'istruttore, ritenuto il responsabile della circolazione del veicolo in ragione della sua maggiore esperienza (Cass. pen., sez. IV, 16.12.1964; Cass. pen., sez. IV, 19.2.1980 n. 420; Cass. pen., sez. IV, 28.4.1983 n. 3868; Cass. civile, sez. III, 16.6.1990 n. 6049).

Invero, l'esercitante, a differenza del neopatentato, non è soggetto alle limitazioni di cui all'art. 117, cc. 1 e 2, e ciò basta, secondo noi, per ritenere che il minore di anni 18, privo di autorizzazione ad esercitarsi con i veicoli per i quali è richiesta la patente "B", ma con a fianco l'istruttore, sia assoggettabile (unitamente alla persona che funge da istruttore) alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 122, c. 7, e non alla sanzione penale di cui all'art. 116, c. 13, per guida senza patente, così come si è detto innanzi.

- (17) Tale situazione non dovrebbe nella realtà verificarsi, poiché le richieste di autorizzazione ad esercitarsi alla guida da parte di coloro che sono stati destinatari di un provvedimento di revoca della patente per difetto dei requisiti morali debbono essere comunicate dagli UMC alle prefetture-UTG competenti al fine di verificare se gli effetti della revoca già disposta siano tuttora operanti e dunque ostativi al rilascio dall'autorizzazione richiesta (v. circolare DTTSIS 20.9.2000, prot. n. 3940/CA 120/AG).
- (18) Si vedano gli artt. 41 e 43 CP.
- (19) L'obbligo di esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna è previsto dal comma 5 bis dell'art. 122 CDS, introdotto dalla legge 29.7.2010 n. 120, che ha precisato altresì che il relativo decreto applicativo debba essere adottato entro tre mesi dal 13 agosto 2010, data di entrata in vigore della legge. Prima di tale modifica, l'art. 372, c. 2, regolamento CDS aveva già previsto l'emanazione, in realtà mai avvenuta, di un apposito DM per disciplinare le esercitazioni di guida e le prove di esame per il conseguimento della patente che si svolgono sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. Tali attività erano invece espressamente escluse dal precedente codice del 1959 (v. art. 571 regolamento CDS abrogato).